

*Natura del provvedimento del commissario per la liquidazione degli usi civici*

Il provvedimento del commissario per la liquidazione degli usi civici relativo alla legittimazione ha carattere intrinsecamente amministrativo e non giurisdizionale, in quanto non sussistono né un diritto soggettivo dell'occupatore abusivo alla legittimazione, né un contrapposto diritto dell'ente al quale appartengono le terre di demanio civico a conservare la preesistente situazione di vantaggio e ad ottenere la reintegrazione del possesso; anche il provvedimento connesso che ordina il rilascio delle terre e la reintegra è di natura amministrativa, equiparabile *lato sensu* alle ordinanze emanate dall'autorità investita del potere di autotutela dei beni pubblici nell'ambito dell'art. 823 c. c., ed assume, la sostanza di ordine amministrativo, di titolo esecutivo, di origine e formazione amministrativa; pertanto, contro l'ordinanza di reintegra di un commissario per la liquidazione degli usi civici, che neghi la richiesta legittimazione, l'interessato deve adire gli organi della giustizia amministrativa per l'eventuale lesione di interessi legittimi, sempre che essa sia configurabile. — C. Stato, sez. VI, 15 novembre 1974, n. 367, Bevilacqua c. Com. Curinga, in Rep. Fo. it., 1974 n. 17